

Istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2012 n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

a cura di **Giampaolo de Paulis**

Esperto fiscale, già Direttore dell'Ufficio del federalismo fiscale del MEF

Seminario on-line

21 maggio 2013, ore 11:00-13:00



Istituzione del tributo

(art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.



Natura e struttura del prelievo

- **Soggetto attivo**
- **Soggetto passivo**
- **Esclusione aree scoperte e pertinenziali**
- **Solidarietà tra i componenti del nucleo familiare**
- **Utilizzi temporanei**
- **Locali multiproprietà e centri commerciali**
- **Tariffa commisurata ad anno solare**



La tariffa

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medio ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato).



La superficie imponibile

La superficie imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Ai fini dell'attività di accertamento il comune può considerare come superficie quella pari all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998.




Allineamento dei dati catastali

Previsione dell'attivazione di procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune con obbligo di indicare nella dichiarazione tali elementi.



fi Rifiuti speciali

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.



Determinazione della tariffa

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare:

- agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito;
- all'entità dei costi di gestione ivi compresi quelli di cui all'art. 15 del d. lgs. n. 36 del 2003 (costi discarica) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.




fi La maggiorazione

Alla tariffa si applica la maggiorazione pari a 0,30 euro per mq a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con possibilità di aumentare detta maggiorazione fino a 0,40 euro anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona dove è ubicato.



Istituzioni scolastiche


Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche. Il relativo costo è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e servizi.



Riduzioni e agevolazioni tariffarie

Riduzioni tariffarie che possono essere adottate con regolamento nella misura massima del 30 % per:

- abitazioni con unico abitante;
- abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale o limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo.



Riduzioni e agevolazioni tariffarie

Altre agevolazioni

- Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 % della tariffa in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta.
- Riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.
- Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
- Possono essere deliberate ulteriori riduzioni ed esenzioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa con copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
- Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.



Riduzioni e agevolazioni tariffarie


Tutte le agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione dello 0,30 % per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.



Approvazione delle tariffe

Con regolamento ai sensi dell'art. 52 del d. lgs n. 446 del 1997 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo.

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dall'autorità competente.




Tariffa corrispettiva

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono con regolamento prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo.

La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.

In ogni caso i comuni applicano direttamente la maggiorazione diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.



Riscossione e versamento

I comuni, in deroga all'art. 52 del d.Lgs n. 446 del 1997, possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

Il versamento del tributo o della tariffa è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni dell'art. 17 del d.Lgs n. 241 del 1997 (mod.F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di detto art. 17 in quanto compatibili.